

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2554

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore IERVOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2003

Istituzione del parco archeologico di Longola
di Poggiomarino (Napoli)

ONOREVOLI SENATORI. - Durante i lavori connessi alla costruzione del depuratore del Medio Sarno, nell'autunno del 2001, in località Longola di Poggiomarino (NA), si rinvenne un importantissimo giacimento archeologico rivelatosi poi un villaggio preistorico in ambiente fluviale riferibile ad un ambito cronologico che va dall'età del bronzo all'età del ferro (XV - VI secolo a.C.).

L'importanza di questo rinvenimento si può sintetizzare nelle seguenti osservazioni:

il villaggio si estende su di un'area di circa 7 ettari e ad oggi è l'insediamento preistorico più grande della Campania e per certi versi di tutta la penisola;

il villaggio testimonia una vita lunga circa 8 secoli e questo è un dato eccezionale per tutta la preistoria;

il villaggio era caratterizzato da isolotti emergenti entro una laguna che, arginati con un complesso sistema di pali e travi, ospitavano capanne di diversa grandezza;

gli isolotti con gli argini di legno e la parte inferiore delle capanne sono perfettamente conservati;

le aree intorno al villaggio hanno già restituito negli anni passati necropoli con corredi tombali di grande pregio.

Pertanto, per le ragioni di cui innanzi, il presente disegno di legge vuol regolare in via normativa la valorizzazione delle aree in-

teressate, nella ferma intenzione di lavorare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

favorire la creazione di un parco archeologico fruibile già durante le indagini archeologiche;

conservare tutti i reperti archeologici che vengono in luce in un idoneo deposito-laboratorio da realizzare a Poggiomarino;

avviare formazione professionale afferente alle attività necessarie per il recupero e la valorizzazione del bene archeologico;

restaurare i legni che formano gli isolotti e le capanne del villaggio, che devono necessariamente essere asportati per essere bonificati e restaurati;

ricomporre dopo il restauro gli isolotti e le capanne in un'area museale da individuare ed attrezzare nel territorio urbano di Poggiomarino;

bonificare tutto il territorio che dalla città porta all'area archeologica, dove l'attività di scavo e indagine archeologica continuerebbe con i tempi e i modi dello scavo scientifico e di per sé porterebbe un interesse costante all'area;

favorire la ripresa delle produzioni agricole specialistiche con conseguenti interessi per strutture agrituristiche;

costruire strade idonee, ciclovie, percorsi a piedi;

creare percorsi integrati tra beni culturali e beni paesaggistici con i comuni vicini.

DISEGNO DI LEGGE

Art.1.

1. Al fine della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio storico e monumentale costituito dal villaggio dell'età del bronzo rinvenuto in località Longola di Poggiomarino, in provincia di Napoli, è istituito il Parco archeologico di Longola di Poggiomarino, di seguito denominato «Parco».

Art. 2.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, provvede:

a) alla delimitazione territoriale del Parco, comprendente l'area su cui insistono i rinvenimenti e le aree contermini;

b) all'individuazione del sito sul quale si procede alla realizzazione del museo del Parco.

Art. 3.

1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione degli interventi necessari per la realizzazione del Parco è istituita una commissione, presieduta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e composta da un rappresentante della soprintendenza archeologica competente, da un rappresentante dell'amministrazione comunale di Poggiomarino, da un rappresentante della provincia di Napoli e da un rappresentante della regione Campania.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono adottate le disposizioni relative alle modalità di designazione e di

nomina dei componenti della commissione,
nonchè alla loro durata in carica.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.